|  |
| --- |
| **Punizioni corporali sui minori in Italia** |
| ULTIMO AGGIORNAMENTO: agosto 2017Disponibile anche online in[www.endcorporalpunishment.org](http://www.endcorporalpunishment.org)**Popolazione infantile** 9.870.000 (UNICEF, 2015) |  |

# Riepilogo delle riforme legali necessarie per conseguire il divieto assoluto

Il divieto deve essere ancora conseguito in casa.

La legge afferma il diritto di correzione ("jus corrigenda"). Una sentenza della Corte Suprema del 1996 afferma che si può utilizzare per difendere l'uso delle punizioni corporali, ma questo non è stato confermato nella legislazione. L'accettazione sociale quasi universale delle punizioni corporali nell'educazione dei figli necessita la chiarezza giuridica che nessun livello di punizione corporale è accettabile. Il "diritto di correzione" dovrebbe essere esplicitamente revocato, attuando il divieto di qualsiasi punizione corporale e altre forme di punizione crudeli o degradanti, in casa e in tutti gli altri ambienti dove gli adulti hanno autorità parentale.

**L'attuale legalità delle punizioni corporali**

### Ambiente domestico

Nel 1996, una sentenza della Corte Suprema ha dichiarato fuorilegge qualsiasi violenza nell'educazione dei bambini.[[1]](#footnote-2) L'articolo 571 del Codice Penale del 1975 recita: "Chiunque abusa dei mezzi di correzione o disciplina a danno di una persona soggetta alla sua autorità, o a lui affidata per finalità di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia... sarà punito" Il reato di abuso di metodi correttivi è applicabile se esiste un rapporto di autorità tra l'abusante e l'abusato, se l'abuso risulta in lesioni fisiche o mentali e se implica metodi correttivi legittimi. Poiché, secondo la sentenza del 1996, la punizione corporale non è più un metodo legittimo di disciplina, non è difendibile dal diritto alla correzione ("jus corrigenda"). Non c'è stata tuttavia nessuna riforma legislativa per confermare il giudizio legislativo modificando/abrogando l'articolo 571 o attuando un divieto esplicito di punizioni corporali in casa, sebbene nel corso degli anni siano stati proposti diversi progetti di legge.

Durante la Revisione periodica Universale (UPR) dell'Italia nel 2010, il governo ha dichiarato che poiché la punizione corporale è illegale in virtù della sentenza della Corte Suprema, non è necessario proibirla attraverso la riforma di legge.[[2]](#footnote-3) A seguito del secondo UPR dell'Italia del 2014, il governo ha dichiarato che la punizione corporale è vietata in tutti gli ambienti ai sensi degli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione e ha respinto le raccomandazioni formulate in merito alla questione durante la revisione.[[3]](#footnote-4)

A seguito di una denuncia contro l'Italia, presentata nel 2003 dall'Organizzazione mondiale contro la tortura ai sensi della procedura per i reclami collettivi della Carta sociale europea, il Comitato Europeo per i Diritti Sociali ha concluso con 11 voti favorevoli e 2 contrari che non vi era violazione dell'articolo 17 della Carta Revisionata, poiché il divieto di ogni forma di punizione corporale nei confronti dei bambini ha una base legislativa.[[4]](#footnote-5) Dalla decisione, il Comitato ha confermato che il rispetto dell'articolo 17 della Carta richiede un divieto esplicito nel diritto nazionale (vedere "Raccomandazioni degli organi dei trattati sui diritti umani", in basso). Tuttavia, a seguito di una seconda denuncia nel febbraio 2013, presentata dall'Associazione per la protezione di tutti i bambini (APPROACH) Ltd e sostenendo che molti bambini in Italia stanno ancora subendo punizioni corporali, che la punizione violenta sui bambini è ancora accettata culturalmente e socialmente, e che l'Italia non ha adottato la legislazione necessaria e ha mostrato una mancanza di diligenza nell'eliminazione della punizione violenta sui bambini, il Comitato ha nuovamente concluso che non vi era alcuna violazione della Carta.[[5]](#footnote-6) Resta il fatto che in Italia la sentenza della Corte Suprema del 1996 ha vietato la violenza nell'educazione infantile, ma ciò non è stato ancora confermato da modifiche legislative.[[6]](#footnote-7)

### Approcci di assistenza alternativi

Le punizioni corporali sono considerate illegali in contesti di assistenza alternativa, ai sensi della sentenza della Corte Suprema del 1996 (vedere la sezione "Casa"), ma ciò non è stato confermato dalla riforma della legge.

### Assistenza diurna

Ai sensi della sentenza della Corte Suprema del 1996 (vedi sotto "Casa") la punizione corporale è considerata illegale nelle cure della prima infanzia e nell'asilo nido per i bambini più grandi, ma ciò non è stato confermato da modifiche alla legislazione scritta.

### Scuole

Le punizioni corporali sono illegali nelle scuole dal 1928[[7]](#footnote-8) ma non abbiamo ancora identificato la legislazione proibitiva. Nelle scuole secondarie, il decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1998 stabilisce che nessuno studente può essere soggetto a sanzioni disciplinari, senza essere stato invitato per primo a spiegarne le ragioni, ma a nostra conoscenza non proibisce esplicitamente la punizione corporale.

### Istituti penitenziari

La punizione corporale è illegale come misura disciplinare negli istituti penitenziari, ma non abbiamo dettagli sulla legge applicabile.

### Punizione per un crimine

La pena corporale è illegale come condanna per reato. Non è una condanna accettabile ai sensi del codice penale.

## Revisione Periodica Universale dei dati italiani sui diritti umani

L'Italia è stata esaminata nel primo ciclo della Revisione Periodica Universale nel 2010 (sessione 7). Le seguenti raccomandazioni sono state formulate.[[8]](#footnote-9)

"Incorporare nella sua legislazione la sentenza della Corte Suprema del 1996 secondo cui la punizione corporale non era un metodo legittimo di disciplina domestica, e criminalizzare la punizione corporale in tutti i casi, incluso nell'istruzione (Spagna)"

Il governo ha respinto la raccomandazione, affermando che la punizione corporale era illegale nelle scuole dal 1928 e che non si applica nel sistema penale, ma non ha fornito dettagli sul divieto di legislazione in questo senso. Il governo ha dichiarato che le punizioni corporali sono anche illegali nella sfera privata: “Nel 1996 la Corte Suprema ha stabilito che la legislazione in vigore già proibisce qualsiasi forma di violenza nell'educazione dei figli e ha confermato che questo non è più un metodo legittimo di disciplina, né difendibile sotto il diritto di correzione ("jus corrigendi"). Pertanto l'Italia ritiene che non sia necessario adottare una legge integrativa specifica ".[[9]](#footnote-10)

L'esame del secondo ciclo ha avuto luogo nel 2014 (sessione 20). Durante la revisione, il Governo ha dichiarato che la pena corporale è illegale nelle scuole dal 1928, ma non ha fatto alcun riferimento alla punizione corporale domestica.[[10]](#footnote-11) Le seguenti raccomandazioni sono state formulate:[[11]](#footnote-12)

“Attuare una legislazione per sancire la sentenza della Corte Suprema del 1996 nella legislazione e proibire esplicitamente tutte le punizioni corporali sui bambini in ambiente domestico (Liechtenstein);

"Proibire esplicitamente tutte le punizioni corporali nei confronti dei bambini, allineando la legislazione con la sentenza della Corte suprema del 1996 contro la violenza sui bambini (Svezia)"

Il governo ha respinto le raccomandazioni, affermando che la Costituzione proibisce qualsiasi violenza all'interno della famiglia, "inclusa anche una lieve punizione corporale", che il codice penale punisce i maltrattamenti nei confronti dei bambini in famiglia e che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha interpretato l'articolo 571 del Codice come esclusione della violenza nell'educazione dei bambini.[[12]](#footnote-13)

## Raccomandazioni da parte degli organi dei trattati sui diritti umani

### *Commissione per i Diritti dell'Infanzia*

(31 ottobre 2011, CRC/C/BHR/CO/2-3, Osservazioni conclusive sui par. terzo/quarto rapporto. 34 e 35)

“Il Comitato è preoccupato per la prevalenza della pena corporale in ambiente domestico, in particolare per il fatto che molti genitori trovano ancora appropriato usare gli schiaffi come mezzo di disciplina. Il Comitato è anche preoccupato per il fatto che lo Stato non abbia ancora approvato una legge che vieti esplicitamente tutte le forme di punizione corporale in tutti gli ambienti, incluso quello domestico (CRC/C/15/Add.41, para. 20), nonostante la sentenza della Corte Suprema sul divieto delle punizioni corporali.

“Il Comitato raccomanda allo Stato di riformare la legislazione nazionale per garantire il divieto esplicito di tutte le forme di punizione corporale in tutti gli ambienti, incluso in ambiente domestico, tenendo conto del commento generale del Comitato n. 8 (2006) sul diritto del bambino alla protezione da punizioni corporali e altre forme di punizione crudeli o degradanti e al commento generale n. 13 (2011) sul diritto del bambino alla libertà da ogni forma di violenza. Il Comitato raccomanda inoltre allo Stato di sensibilizzare i genitori e il pubblico in generale sull'impatto della punizione corporale sul benessere dei bambini e su metodi alternativi di disciplina positivi in conformità con i diritti del bambino ".

*Commissione per i Diritti dell'Infanzia*

(18 Marzo 2003, CRC/C/15/Add.198, Osservazioni conclusive sulla seconda relazione, par. 43 e 44 paragrafo)

"Il Comitato ... è preoccupato per la prevalenza del bullismo nelle scuole e per la mancanza di considerazione delle opinioni dei bambini per quanto riguarda la loro educazione.

"Il Comitato raccomanda allo Stato: ...

d) garantire che la legislazione in tutto lo Stato rifletta l'articolo 12 della Convenzione e rispetti i diritti dei bambini di esprimere le loro opinioni e di dare loro il giusto peso in tutte le questioni relative alla loro educazione, compresa la disciplina scolastica ".

*Commissione per i Diritti dell'Infanzia*

(27 Novembre 1995, CRC/C/15/Add.41, Osservazioni conclusive sulla seconda relazione, par. 12 e 20)

"Il Comitato è preoccupato dall'esistenza di abusi sui minori, compresi abusi e violenze fisiche e sessuali all'interno della famiglia, e dall'insufficiente protezione offerta dal Codice penale al riguardo, nonché dalla mancanza di misure adeguate per il recupero psico-sociale di bambini vittime di tali abusi ....

"Il Comitato suggerisce inoltre che la chiara prevenzione e il divieto di tortura o altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché il divieto di punizioni corporali all'interno della famiglia, si riflettano nella legislazione nazionale".

### *Comitato Europeo per i Diritti Sociali*

(Gennaio 2012, Conclusioni 2011)

“Il Comitato nota che non ci sono stati cambiamenti nella situazione che ha precedentemente ritenuto conforme. In tale contesto ricorda che nell'Organizzazione Mondiale contro la Tortura (OMCT) c. Italia, denuncia n. 19/2003, decisione sul merito del 7 dicembre 2004, ha affermato che "risulta dalla sentenza n. 4909 della Corte di Cassazione del 16 maggio 1996 (...), secondo cui la Corte ha rimosso esplicitamente e in modo definitivo qualsiasi ambiguità relativa alla liceità dell'uso di qualsiasi grado di violenza contro i minori da parte di qualsiasi persona, e anche in circostanze tradizionalmente considerate tali da giustificare tale condotta "(OMCT v. Italia, § 46). Nella sua precedente conclusione (Conclusione 2017) il Comitato aveva posto il quesito sulla bontà della legge del regolamento del 1996.

“Il Comitato, facendo riferimento a un'altra fonte, afferma il diritto di correzione ("jus corrigenda"). Una sentenza della Corte Suprema del 1996 afferma che questa legge non può essere utilizzata per difendere l'uso della punizione corporale, ma ciò non è stato confermato nella legislazione. Sempre facendo riferimento alla stessa fonte, si conferma come l'accettazione sociale pressoché universale riguardo la punizione corporale nell'educazione dei figli richieda chiarezza nella legge, per cui nessun livello di punizione corporale è accettabile. Il "diritto di correzione" dovrebbe essere esplicitamente abrogato e dovrebbe essere attuato il divieto di tutte le punizioni corporali e di altre forme di punizione crudeli o degradanti, in casa e in tutti gli altri ambienti in cui gli adulti hanno autorità parentale. La legislazione dovrebbe esplicitamente proibire le punizioni corporali in ogni ambiente educativo, pubblico e privato, negli istituti di accoglienza di minori con problemi di giustizia e in tutti gli ambienti alternativi di assistenza.

"Il Comitato si domanda se ci sono dei piani per portare avanti le modifiche al regolamento del 1996 che proibiscano esplicitamente le punizioni corporali in qualsiasi ambiente, sia domestico che scolastico che in qualsiasi altro tipo di istituto...

In attesa della ricezione delle informazioni richieste, il Comitato rimanda la sua decisione."

*Comitato Europeo per i Diritti Sociali*

(2007, Conclusioni XVIII-1, vol. 2)

“Il Comitato fa presente che la situazione era risultata conforme alla Carta sia per quanto riguarda la conclusione precedente che nella sua decisione sul merito dell'Organizzazione Mondiale contro la Tortura (OMCT) v. Italia (ricorso n. 19/2003, decisione sul merito in data 8 dicembre 2004). L'Italia proibisce le punizioni corporali in ambiente familiare attuando una combinazione di leggi e giurisprudenza (Decisione n. in data 16 maggio 1996 della Corte di Cassazione). Da allora il Comitato ha confermato che per "conformarsi all'Articolo 17, la legislazione nazionale degli Stati deve proibire e penalizzare tutte le forme di violenza contro i minori, includendo azioni o comportamenti che potrebbero influire sull'integrità fisica, la dignità, lo sviluppo o il benessere psicologico dei bambini. Le relative indicazioni devono essere sufficientemente chiare, vincolanti e precise in modo da impedire che i tribunali si rifiutino di riconoscerle come atti di violenza contro i minori. Inoltre, gli Stati devono agire con la dovuta diligenza per garantire che questo tipo di violenza sia del tutto eradicata (Organizzazione Mondiale contro la Tortura (OMCT) v. Portogallo, ricorso n. 34/2006, Decisione sul merito, in data 5 dicembre 2006, §§19-21).

"Il Comitato chiede che la successiva relazione spieghi se sussiste ancora la bontà della legge per questo regolamento."

*Comitato Europeo per i Diritti Sociali*

(1 ottobre 2003, Conclusioni 2003 Vol. 1, pagina 300)

“Per quanto concerne le punizioni corporali a danno dei bambini, il Comitato fa presente che la *Corte di Cassazione* ha dichiarato che tutti i tipi di punizione corporale sono considerati illegali in una sentenza del 18 marzo 1996. Il Comitato desidera conoscere quali sono stati gli effetti concreti di questa decisione...

“In attesa della ricezione delle informazioni richieste, il Comitato rimanda la sua decisione.”

*Comitato Europeo per i Diritti Sociali*

(1 gennaio 2001, Conclusioni XV-2 vol. 1, pagine 315-317)

“Il Comitato desidera sapere se la legislazione proibisca ogni forma di punizione corporale a danno dei bambini nelle scuole, negli istituti, in casa e in qualsiasi altro luogo….”

## Prevalenza/ricerca attitudinale negli ultimi dieci anni

Un'indagine eseguita con il coinvolgimento di 1.000 genitori con figli di 3-16 anni e di 250 ragazzi di 11-16 anni, residenti in Italia, ha scoperto che il 28% dei genitori con figli di 3-5 anni, il 21% dei genitori con figli di 6-10 anni ed infine, il 26% dei genitori con figli di 11-16 anni erano contrari alle punizioni fisiche e non le hanno mai inferte. Circa la metà dei genitori ha detto di aver inferto punizioni fisiche in circostanze eccezionali, il 18-27% afferma di averlo fatto alcune volte al mese, il 3% dei genitori con figli di 3-5 anni e il 5% dei genitori con figli di 6-16 anni di averlo fatto quasi ogni giorno. La proporzione dei genitori contrari alle punizioni corporali è aumentata leggermente in confronto ad un sondaggio svoltosi nel 2009. Il cinquantasette percento dei genitori con figli di 3-5 anni, il 48% dei genitori con figli di 6-10 anni, il 53% dei genitori con figli di 11-16 anni, il 51% dei genitori con figli di 11-13 anni e il 48% dei ragazzi di 14-16 anni credono che le punizioni fisiche siano solo una forma di violenza e non di educazione. Il 22-27% di tutti i gruppi crede che le punizioni fisiche abbiano più una funzione educativa che violenta. La stragrande maggioranza dei genitori e dei ragazzi afferma che dopo aver inferto una punizione fisica, i genitori si sono sentiti dispiaciuti, imbarazzati o a disagio. Circa la metà (49%) dei genitori con figli di 3-5 anni, il 41% dei genitori con figli di 6-10 anni e il 42% dei genitori con figli di 11-16 anni anni considera che infliggere una punizione fisica equivalga a insegnargli a colpire gli altri o a renderli aggressivi. Di coloro che ricordano di aver visto un bambino essere punito fisicamente in uno spazio pubblico, il 47% dei bambini di 11-13 anni, il 15% dei ragazzi di 14-16 anni e il 53-58% dei genitori hanno avuto reazioni contrarie alla punizione fisica, mentre il 17-20% dei genitori, l'11% dei bambini di 11-13 anni e il 6% dei ragazzi di 14-16 anni avevano la tendenza a giustificarla. La stragrande maggioranza (81-92%) dei genitori ha confermato che una campagna pubblica di sensibilizzazione contro le punizioni fisiche sarebbe efficace.

(Affari pubblici Ipsos (2012), *I metodi educativi e il ricorso a punizioni fisiche*)

Un'indagine sulla relazione tra genere e punizioni fisiche svoltasi in Cina, Colombia, Italia, Giordania, Kenya, Filippine, Svezia, Thailandia e Stati Uniti d'America, che ha raccolto le interviste di circa 4.000 madri e bambini di 7-10 anni, ha scoperto che in Italia il 61% delle bambine e il 66% dei bambini ha subito una forma "leggera" di punizione fisica (sculacciate, colpi o schiaffi a mani nude; colpi o schiaffi sulla mano, sul braccio o sulla gamba; scrolloni o colpi utilizzando un oggetto), e il 12% delle bambine e il 23% dei bambini ha subito forme pesanti di punizione corporale (colpi o schiaffi sul volto, il capo o le orecchie o sono stati picchiati più volte utilizzando un utensile) da parte di qualcuno in ambito domestico nello scorso mese. Una più ristretta percentuale di genitori ha affermato che fosse necessario utilizzare punizioni corporali per crescere i propri figli: per le bambine, il 5% delle madri e il 2% dei padri lo riteneva necessario; per i bambini, il 4% delle madri e dei padri lo riteneva necessario.

(Lansford, J. et al (2010), “Corporal Punishment of Children in Nine Countries as a Function of Child Gender and Parent Gender”, *International Journal of Pediatrics*)

In un'indagine del 2009, il 63% dei genitori con figli di 3-5 anni, il 55% dei genitori con figli di 6-10 anni e il 40% dei genitori con figli di 11-16 anni ha affermato di aver schiaffeggiato i propri figli. Più di un terzo (34%) dei bambini di 11-13 anni e il 24% dei ragazzi di 14-16 anni ha affermato che i loro genitori li hanno schiaffeggiati; il 2% dei bambini di 11-13 anni e l'1% dei ragazzi di 14-16 anni ha affermato che ciò accadeva quasi quotidianamente. L'indagine ha raccolto 1.000 interviste telefoniche di un campione rappresentativo della popolazione italiana ed interviste online a 600 genitori e 500 ragazzi di 11-16 anni. Ai genitori e ai figli è stato chiesto come reagiscono i figli quando vengono picchiati e il motivo che ha portato i genitori a farlo. Circa il 20% dei genitori, il 14% dei bambini di 11-13 anni e il 26% dei ragazzi di 14-16 anni ha affermato che i figli sono arrabbiati e vogliono vendicarsi dei genitori e che ripeterebbero deliberatamente lo stesso comportamento che ha portato i genitori a colpirli. Circa il 30% dei bambini di 11-13 anni e il 23% dei genitori di ragazzi di 11-16 anni ha affermato che i figli si sentono offesi e che sono portati a rispettare meno i genitori. Solo l'8-14% dei genitori e dei figli credeva che i genitori avessero dato uno schiaffo perché lo ritenevano la soluzione migliore, mentre circa la metà dei genitori e dei figli ha affermato che i genitori avessero dato uno schiaffo per esasperazione o paura. Il diciassette per cento dei genitori con figli di 11-16 anni e circa il 13% dei ragazzi di 11-16 anni percepiscono che sia "fondamentale" che tutti i tipi di punizione corporale siano proibiti per legge in Italia, mentre un ulteriore 26% dei genitori e il 30-37% dei ragazzi afferma che una legge che proibisca le punizioni corporali sarebbe utile. Due terzi (67%) dei genitori di ragazzi di 11-16 anni, il 62% dei genitori di bambini di 6-10 anni e il 59% dei genitori di bambini di 3-5 anni, erano fortemente d'accordo nell'affermare che non sia né accettabile né legale picchiare un bambino.

(Save the Children Italia ONLUS & Ipsos (2009), *Vissuto della punizione corporale e reazioni all'ipotesi di un'educazione senza violenza* (in Italiano), images.savethechildren.it/f/download/Educazione-senza-violenza/Ri/Ricerca.pdf)

Questo documento è stato tradotto dal nostro partner, Translators Without Borders. Per eventuali commenti o correzioni sul contenuto o sulla traduzione, si prega di inviare una mail a [info@endcorporalpunishment.org](file:///C%3A%5CUsers%5CBess%5CDownloads%5Cinfo%40endcorporalpunishment.org).

1. Giudice Ippolito, Suprema Corte di Cassazione, 18 marzo 1996 [↑](#footnote-ref-2)
2. 31 maggio 2010, A/HRC/14/4/Add.1, Relazione del gruppo di lavoro: Addendum [↑](#footnote-ref-3)
3. 10 dicembre 2014, A/HRC/28/4, Relazione del gruppo di lavoro, parr. 145(126) e 145(127); 12 marzo 2015, A/HRC/28/4/Add.1, Relazione del gruppo di lavoro: Appendice, par. 4; 26 marzo 2015, A/HRC/28/2 Versione anticipata inedita, Relazione del Consiglio sui Diritti Umani sulla sua 28° sessione, parr. 205 e 240 [↑](#footnote-ref-4)
4. Risoluzione ResChS(2005)1, Ricorso collettivo n. 19/2003 dell'Organizzazione Mondiale contro la Tortura (OMCT) contro l'Italia, adottata dal Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2005 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ricorso collettivo n. 94/2013, *Association for the Protection of All Children (APPROACH) Ltd (Associazione per la Protezione di tutti i bambini) v. Italia* [↑](#footnote-ref-6)
6. Risoluzione CM/ResChS(2015)7, *Association for the Protection of All Children (APPROACH) Ltd. v. Italia*, Ricorso n. 94/2013 [↑](#footnote-ref-7)
7. Ad esempio, 10 dicembre 2014, A/HRC/28/4, Relazione del gruppo di lavoro, vedi par. 142 [↑](#footnote-ref-8)
8. 18 dicembre 2010, A/HRC/14/4, Relazione del gruppo di lavoro, par. 84(38) [↑](#footnote-ref-9)
9. 31 maggio 2010, A/HRC/14/4/Add.1, Relazione del gruppo di lavoro: Addendum [↑](#footnote-ref-10)
10. 10 dicembre 2014, A/HRC/28/4, Relazione del gruppo di lavoro, par. 142 [↑](#footnote-ref-11)
11. 10 dicembre 2014, A/HRC/28/4, Relazione del gruppo di lavoro, parr. 145(126) e 145(127) [↑](#footnote-ref-12)
12. 12 marzo 2015, A/HRC/28/4/Add.1, Relazione del gruppo di lavoro: Appendice, par. 4; 26 marzo 2015, A/HRC/28/2 Versione anticipata inedita, Relazione del Consiglio sui Diritti Umani sulla sua 28° sessione, parr. 205 e 240 [↑](#footnote-ref-13)